

Art. 50
Composizione e convocazione

L'Assemblea Regionale è costituita dal Presidente Regionale, dai componenti il Consiglio Regionale, dai Presidenti e dai Consiglieri Provinciali eletti nelle Assemblee Provinciali.

L'Assemblea Regionale, convocata con PEC o mezzo equipollente, si riunisce in via ordinaria due volte l'anno entro il 20 marzo per l'approvazione della relazione sulle attività del Consiglio Regionale e del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e entro il 31 ottobre per l'approvazione della relazione programmatica e del bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

L'Assemblea Regionale sempre entro il 20 marzo approva il bilancio consuntivo unico costituito dai bilanci consuntivi del Consiglio Regionale e delle relative Sezioni Provinciali. L'Assemblea Regionale si riunisce in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti ed ogni qualvolta il Consiglio Regionale lo ritenga opportuno, in ogni caso indicando, obbligatoriamente, i punti da inserire all'Ordine del Giorno.

In caso di convocazione richiesta dalla metà dei componenti, il Presidente deve diramare la convocazione entro trenta giorni.

L'Assemblea delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno e su quelli eventualmente presentati, prima dell'apertura dei lavori, da due terzi dei suoi componenti.

L'ordine del giorno può essere integrato, anche dopo l'apertura dei lavori, dagli argomenti proposti dal Presidente ed approvati dalla maggioranza dell'assemblea.

Il Presidente dell'Ente e i componenti il Consiglio Direttivo possono partecipare al Congresso e all'Assemblea Regionale senza diritto di voto.

Art. 50 (R)

L'Assemblea Regionale è valida, in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri ed in seconda convocazione quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti.

Interpretazione autentica: all'art. 50 comma 1 le parole "nelle Assemblee" devono essere sostituite ed intese con le parole "nei Congressi".